

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 178

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
13 maggio 2004

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 960/2004 della Commissione, del 12 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 961/2004 della Commissione, del 12 maggio 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali	3
Regolamento (CE) n. 962/2004 della Commissione, del 12 maggio 2004, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)	6
Regolamento (CE) n. 963/2004 della Commissione, del 12 maggio 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	8

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 960/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	101,9
	204	71,9
	999	86,9
0707 00 05	052	116,6
	096	79,8
	999	98,2
0709 90 70	052	96,0
	204	51,3
	999	73,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	37,2
	204	43,1
	220	45,8
	388	70,2
	400	38,0
	624	57,2
	999	48,6
0805 50 10	388	74,3
	528	68,5
	999	71,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	81,6
	400	113,4
	404	105,4
	508	67,7
	512	75,5
	524	63,3
	528	76,2
	720	79,4
	804	108,5
	999	85,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 961/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2004****per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco,

per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 3 al 7 maggio 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 3 al 7 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP — INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004	Limite
Barbados	100	
Belize	0	Raggiunto
Congo	0	Raggiunto
Figi	88,2717	Raggiunto
Guiana	100	
India	0	Raggiunto
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004

Contingente aperto per gli Stati membri di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, eccetto la Slovenia

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004	Limite
India	100	
ACP	100	

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004

Contingente aperto per la Slovenia

Paesi interessati	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004	Limite
ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	100	
Altri paesi terzi	0	Raggiunto

REGOLAMENTO (CE) N. 962/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2004****che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 265/2004 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori e i limoni.

- (3) Tale superamento non compromette il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B richiesti dal 16 marzo al 30 aprile 2004 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 265/2004 dal 16 marzo al 30 aprile 2004, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

⁽³⁾ GU L 46 del 17.2.2004, pag. 15.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 16 marzo al 30 aprile 2004 (pomodori, arance, limoni e mele)

Prodotto	Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto)	Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti
Pomodori	25	100 %
Arance	20	100 %
Limoni	31	100 %
Mele	23	100 %

REGOLAMENTO (CE) N. 963/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2004****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP ⁽³⁾ (4) (5)	Bangladesh ⁽⁶⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁷⁾	Egitto ⁽⁸⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	235,91	78,23	113,62		176,93
1006 20 13	235,91	78,23	113,62		176,93
1006 20 15	235,91	78,23	113,62		176,93
1006 20 17	203,83	67,00	97,58	0,00	152,87
1006 20 92	235,91	78,23	113,62		176,93
1006 20 94	235,91	78,23	113,62		176,93
1006 20 96	235,91	78,23	113,62		176,93
1006 20 98	203,83	67,00	97,58	0,00	152,87
1006 30 21	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 23	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 25	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 44	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 46	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 63	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 65	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 94	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 96	390,04	124,12	180,11		292,53
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	203,83	416,00	235,91	390,04	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	340,40	234,72	332,51	417,23	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	307,09	391,81	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,42	25,42	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.